PROVINCIA DI PARMA

- **Servizio Affari Generali**
- **Stazione Unica Appaltante**
- **Anticorruzione e Trasparenza**
- **Ufficio Comunicazione e Stampa in staff al Presidente**

V.le Martiri della Libertà, n.15
43123 Parma
Tel. 0521-931704
Fax 0521-931678

Stazione Unica Appaltante e-mail u.giudice@provincia.parma.it www.provincia.parma.it

STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA DEL CHICCA - CUP D94D25002890009 - CIG BDD7F936B3

1.Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

1.1. Vedi bando di gara.

1.2.**Soggetti ammessi alla gara:** gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi registrati sulla PAD Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna disponibile all'indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.

2.Condizioni di partecipazione

2.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

2.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 97 del Codice;

2.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, ricomprese nella clausola generale di cui all'art. 95 c. 1 sub b) del Codice.

2.2. L'iscrizione alla *white list* non è obbligatoria.

2.3. La disciplina del self cleaning è attuata mediante compilazione delle pertinenti sezioni del DGUE elaborato dalla piattaforma. La relativa documentazione dovrà essere resa disponibile tramite fascicolo elettronico.

2.4. Obbligo per l'operatore economico della registrazione al servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico).

3.Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere speciale avverrà attraverso l'utilizzo del servizio FVOE.

4.Presa visione della documentazione di gara

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link https://www.provincia.parma.it/bandi e sulla PAD.

Le dichiarazioni sono rese utilizzando i modelli della piattaforma.

5.Chiarimenti - svolgimento della gara

5.1.É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante la PAD entro **le ore 18:00 del giorno 03/12/2026**

5.2.Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

5.3. le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro **le ore 18:00 del giorno 10/12/2026** tramite la PAD con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

5.4. Svolgimento della gara: la prima seduta ha luogo **il giorno 18/12/2026 alle ore 08:30.** Per le successive sedute/fasi si prescinde dalla seduta pubblica, considerato che la procedura telematica è idonea a garantire la trasparenza anche in assenza di seduta pubblica, assicurando l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte. Ciò visti altresì i chiarimenti interpretativi della più recente giurisprudenza (Tar Umbria Sez. I, 14/12/2021, n. 949 e Tar Campania sez. IV 22/03/2022 n. 1905).

6.Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio.

6.1.Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6.2.Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, informazioni e documenti trasmessi con il DGUE e la domanda di partecipazione sono integrabili o sanabili a norma dell'art. 101 del codice.

6.3.La domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultima ipotesi alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

6.4.Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste è sanabile mediante soccorso istruttorio;

6.5.Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

6.6.La Stazione appaltante, a norma dell'art. 101 comma 3 del Codice, può richiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica ed economica. I chiarimenti:

6.6.1.non possono modificare il contenuto delle stesse.

6.6.2.Il concorrente e tenuto a rispondere nel termine indicato nella richiesta comunque non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni;

6.6.3.La mancata risposta non determina esclusione del concorrente ma autorizza la commissione a non valutare gli elementi oggetto della richiesta di chiarimento.

6.7.La facoltà di cui all'art. 101 comma 4 è riconosciuta nei limiti delle funzionalità della PAD. Rimane pertanto esclusa la possibilità di effettuare rettifiche non tracciate dalla medesima.

6.8.La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale digitale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

6.9.Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

6.10.In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100 ed ss. del Codice.

6.11.Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.12.Le offerte tardive **saranno escluse** ai sensi degli artt. 71 e 92 del Codice.

6.13.L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17 comma 4 del codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

6.14. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

6.15. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

6.16. In caso di attivazione del soccorso istruttorio l'Amministrazione fisserà un termine non inferiore a giorni 5 per effettuare la regolarizzazione, Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, **costituisce causa di esclusione.**

6.17. In ogni caso non è mai ammesso soccorso istruttorio per elementi mancanti appartenenti all'offerta tecnica ovvero economica.

7.Comunicazioni

7.1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al dlg 7 marzo 2005, n. 82, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla piattaforma medesima, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

7.3. Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

7.4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8.Subappalto

8.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del codice e dell'art. 13 comma 2 lett. b) del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 c. in l. 23 maggio 2014 n. 80 del codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Il subappalto è ammesso per le lavorazioni scorporabili nei limiti indicati nel bando di gara.

8.2 In caso di *subappalto necessario* (se previsto) l'operatore economico dovrà dichiarare espressamente la volontà di subappaltare la categoria di lavorazioni per la quale è privo della qualificazione nella misura almeno necessaria a garantire la qualificazione stessa. In difetto si disporrà l'esclusione dell'offerta senza possibilità di ricorso al soccorso istruttorio. Nel caso di consorzio stabile che partecipa alla procedura indicando operatori economici consorziati come esecutori, i requisiti relativi alla lavorazione scorporabile oggetto di subappalto necessario (art. 30 all. II.12 del Codice), sono posseduti dal consorziato che esegue la prestazione prevalente.

8.3 L'operatore economico che ricorre al subappalto è tenuto a garantire che i contratti di subappalto per un importo almeno pari al 20% delle prestazioni subappaltabili, sia stipulato con piccole e medie imprese (come definite dall'art. 1. c. 1. lett. o) dell'allegato I.1 del Codice); è facoltà dell'operatore economico indicare una diversa percentuale di prestazioni da subappaltare a piccole o medie imprese in ragione di esigenze costruttive e/o condizioni oggettive di mercato di riferimento (vedi modello di Istanza di partecipazione).

8.4 La stazione appaltante NON provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Sono fatte salve le eccezioni di cui all'art. 119 comma 11 del Codice.

9.Anticipazione.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 comma 1 del Codice, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. E' facoltà dell'Amministrazione incrementare l'anticipazione fino al 30%; è altresì facoltà del committente rifiutare l'anticipazione nel caso in cui il garante, pur in possesso delle formali autorizzazioni ed iscrizioni richieste dalla normativa vigente sia per circostanze oggettive e documentate di non sicura affidabilità.

10.Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria **intestata alla Provincia di Parma** pari al 1% del valore complessivo dell'appalto e quindi pari ad **euro 14.933,20.**

A norma dell'art. 53, co. 4bis del Codice, non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, co. 8.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto degli Enti esecutori del contratto, anche tramite sistema PagoPa, con le modalità reperibili presso gli Enti esecutori del contratto.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banda D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A pena di esclusione deve altresì essere verificabile telematicamente ovvero gestita mediante piattaforme operanti secondo le tecnologie indicate all'art. 106 co. 3 del Codice.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
    1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
    2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, co. 2 del Codice civile;
    3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
    4. la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento ex art 117 comma 12 del codice;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che la formazione sia avvenuta in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È inoltre sanabile mediante soccorso istruttorio il difetto di importo e l'assenza delle clausole di cui all'art. 117 del Codice ancorché le integrazioni siano intervenute oltre la data di scadenza del termine per presentare offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad euro **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.
Il pagamento è verificato mediante il FVOE. L'omesso versamento del contributo ANAC entro i termini di partecipazione non determina l'esclusione automatica del concorrente; è ammesso il soccorso istruttorio con assegnazione del termine all'operatore economico per effettuare il pagamento (da ultimo, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 09/06/2025 n. 6).

12.SOSTENIBILITÀ – CLAUSOLE SOCIALI – CAM E DICHIARAZIONE DEL CCNL APPLICATO

12.1. **Sostenibilità – clausole sociali – CAM** Gli operatori economici al fine di garantire il rispetto delle clausole sociali ed ambientali di cui agli artt. 57 e 102 del Codice (vedasi Modelli B e C di dichiarazioni integrative):

12.1.1. si impegnano in caso di aggiudicazione, ad assicurare che il **30%** delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto ed alle prestazioni ad esso connesse o strumentali sia destinato all'occupazione giovanile e il **30%** per le assunzioni femminili;

12.1.2. si impegnano a garantire la corretta applicazione dei CCNL di settore;

12.1.3. **soltanto per i concorrenti con oltre 50 dipendenti:** allegano a **pena di esclusione** copia dell'ultimo rapporto redatto di cui all'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 con attestazione di conformità all'originale trasmesso alle RSA ed alla Consigliera Regionale di Parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini di cui all'art. 46, co. 1, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle RSA ed alla Consigliera Regionale di Parità;

12.1.4. **soltanto per i concorrenti con n. di dipendenti superiore a 15 e fino a 50,** allegano dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm (vedasi Istanza di partecipazione e Modello B - dichiarazioni integrative O.E. consorziato esecutore) con la quale il concorrente, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice:

12.1.4.1. attesta di avere un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;

12.1.4.2. si impegna a consegnare alla stazione appaltante entro 6 mesi dalla conclusione del contratto la relazione di genere recante i contenuti di cui al D.M. 23 giugno 2023;

12.1.4.3. si impegna a consegnare alla stazione appaltante entro 6 mesi dalla conclusione del contratto:

12.1.4.3.1. la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12/03/1999 n. 68;

12.1.4.3.2. una relazione relativa all'assolvimento dei relativi obblighi recante i contenuti di cui all'art. 1 c. 3 dell'all. II.3 al codice;

12.1.5. garantisce la corretta attuazione delle specifiche tecniche previste dai CAM come progettate – descritte – sviluppate nei documenti progettuali ed eventualmente offerte nell'ambito dell'offerta tecnica presentata.

La dichiarazione di impegno è resa:
-dall'operatore economico singolo;
-da tutti i membri del raggruppamento temporaneo di imprese;
-da tutti gli operatori economici consorziati in caso di consorzi di cui alle lettere b) c) e d).

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data certa anteriore al termine per la presentazione delle offerte; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

12.2. **Dichiarazione del CCNL applicato.**

12.2.1. La documentazione amministrativa dovrà contenere la dichiarazione prevista dall'art. 11 c. 3 del Codice **(**vedasi Modelli B e C di dichiarazioni integrative) di impegno in caso di aggiudicazione ad applicare il CCNL indicato nella documentazione progettuale.

12.2.2. Ovvero, a norma dell'art. 11 c. 4 del codice, l'indicazione dei diversi contratti collettivi applicati e dichiarando:

- l'equivalenza delle tutele giuridiche ed economiche da questi garantiti a norma dell'art. 5 comma 1 dell'allegato I.01 al Codice (vedasi art. 16 quater del decreto legge 76/20) rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso l'O.E. risulti primo in graduatoria di gara, prima dell'aggiudicazione definitiva, ad integrare detta dichiarazione con quella di equivalenza delle tutele, avuto riguardo ai criteri e parametri di cui agli artt. 3, 4 e 5 dell'allegato I.01.

12.2.3. In caso di concorrenti con soggettività complessa la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, dai legali rappresentanti di tutte le imprese, mediante compilazione del modello adeguatamente integrato in ragione del numero dei concorrenti raggruppati.

12.2.4. In caso di consorzi di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 65 la dichiarazione è resa sia dal Consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

La dichiarazione di equivalenza resa dall'O.E. primo in graduatoria è verificata dal RUP con le modalità di cui all'art. 110 del Codice e in conformità all'Allegato I.01.; la valutazione di equivalenza tra CCNL è un adempimento obbligatorio e non subordinato a quello (eventuale) di anomalia dell'offerta (da ultimo *ex multis* Consiglio di Stato n. 7281/2025).

13. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. Gli operatori economici, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;

13.1.2. Possesso attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100 comma 2 e dell'allegato II.12 del codice in categoria e classifica adeguata ai lavori **da assumere** e quindi:

13.1.2.1. categoria prevalente OS33 classifica III;

13.1.2.2. categoria scorporabile OS6 classifica III;

13.1.2.3. categoria scorporabile OS30 classifica I

13.2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi ordinari ed altre figure assimilate di cui all'art. 65 comma 2 sub e) f) g) ed h), 67 e 68, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Ciascun componente assume le lavorazioni entro i limiti della categoria e della percentuale di qualificazione posseduta ai sensi dell'art. 68 commi 2 ed 11 del Codice.

13.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi ordinari ed altre figure assimilate, con riferimento alla possibilità di utilizzare l'aumento del quinto di cui agli artt. 2, comma 2, e 30, comma 2 dell'All. II.12 al Codice, trova applicazione il principio in base al quale per l'attribuzione, ai fini della qualificazione per la categoria di lavori richiesta dalla documentazione di gara, del beneficio dell'incremento del quinto, per ciascuna delle imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo debba sussistere una qualificazione «per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara di cui all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12, ove per "importo dei lavori" debba riferirsi ai singoli importi della classifica posseduta e dichiarata" – da ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 14/10/2024, n. 8214.

13.4. Nel caso di ricorso al subappalto necessario (se previsto) è richiesto che la qualificazione SOA nella categoria prevalente sia sufficiente a coprire anche l'importo relativo alle eventuali categorie scorporabili non possedute e subappaltate, come da giurisprudenza ad oggi prevalente, ex multis, MIT, parere 27 febbraio 2025, n. 3274.

13.5. Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) ai fini della qualificazione si applica l'art. 67 c. 5 del Codice.

Nelle more di formazione di giurisprudenza consolidata in materia di sostanziale equiparazione degli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), non si richiede ai consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 65 del codice l'indicazione delle consorziate che prestano i requisiti (D.Lgs. 36/2023, art. 67, comma 3, primo periodo) ferma restando la possibilità per questi di formulare la relativa dichiarazione qualora ne sussistano i presupposti.

13.6. Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) che eseguono le prestazioni direttamente e con la propria struttura senza designare imprese esecutrici, i requisiti sono computati cumulativamente con quelli delle imprese consorziate e valutati con riferimento alla SOA posseduta dal consorzio;

13.7. Per i consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. d) che designano anche in parte imprese consorziate per l'esecuzione delle prestazioni, i requisiti sono posseduti in proprio e altresì dalle consorziate indicate quali esecutrici.

14.Disciplina dell'avvalimento.

14.1.l'operatore economico non in possesso dei requisiti richiesti dal bando potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altro operatore economico alle seguenti condizioni.

14.1.1. Il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione** una dichiarazione attestante:

14.1.1.1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice;

14.1.1.2. la partecipazione congiunta può comportare esclusione sia dell'ausiliario che dell'ausiliato qualora tale partecipazione integri gli estremi di cui all'art. 95 comma 1 lett. d) del codice. *VEDI DGUE*

14.1.1.3. di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente VEDI DGUE "Operatore economico Ausiliario";

14.1.2.dovrà essere allegato **nell'ambito della documentazione amministrativa** originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. In particolare dovrà essere esteso a tutte le dotazioni tecniche e risorse

necessarie all'ausiliato ad acquisire la SOA (art. 104 c. 3 codice), la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria.

14.1.3. Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliata" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.

14.1.4. La partecipazione congiunta può comportare esclusione sia dell'ausiliario che dell'ausiliato qualora tale partecipazione integri gli estremi di cui all'art. 95 comma 1 lett. d) del codice

14.2. **Avvalimento Premiale:** l'operatore economico potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti mezzi strumenti abilitazioni e professionalità messi a disposizione di altro operatore economico per migliorare la qualità della propria offerta alle seguenti condizioni.

14.2.1. Il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione,** una dichiarazione attestante in particolare:

14.2.1.1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice VEDI DGUE elaborato dalla piattaforma;

14.2.1.2. di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse indicati nell'offerta tecnica;

14.3. dovrà essere allegato – **nell'ambito della documentazione appartenente all'offerta tecnica** - originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria.

14.4. Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliata" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.

14.5. Trova in ogni caso applicazione l'art. 104 del Codice.

14.6. Il termine in caso di attivazione della procedura di cui all'art. 104 c. 6 sarà non superiore a giorni 10 (dieci). **Rimane inteso che la sostituzione non può comportare modificazione sostanziale dell'offerta.**

14.7. In caso di avvalimento premiale l'operatore economico ausiliario è ammesso a partecipare in proprio alla procedura di affidamento a condizione che dimostri in concreto e con adeguata produzione documentale da inserire all'interno della busta amministrativa che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambi gli operatori economici ad un medesimo centro decisionale. **In difetto verrà esclusa l'offerta del solo operatore economico ausiliario.**

14.8. Non è sanabile la mancata allegazione del contratto di avvalimento premiale essendo elemento dell'offerta tecnica.

15. Disciplina del Self cleaning.

15.1. **Ambito di operatività.** la procedura di self cleaning di cui all'art. 96 del codice si applica alle cause di esclusione previste dall'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dall'art. 95 (ad eccezione del comma 2).

15.1.1. Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima del termine per la presentazione dell'offerta:

15.1.1.1. la comunicazione relativa alla causa di esclusione deve essere avvenire "contestualmente alla presentazione dell'offerta anche mediante compilazione della pertinente sezione del DGUE. **Non è ammesso soccorso istruttorio rimane ferma inoltre ferma la valutazione della condotta a norma dell'art. 98 del codice.**

15.1.1.2. La comunicazione chiarisce se le misure di cui al comma 2 dell'art. 96 sono state adottate (con relativa specificazione delle stesse) ovvero se saranno adottate prima dell'aggiudicazione assumendo il relativo impegno.

15.1.1.3.Non è in alcun caso ammessa posticipazione dell'aggiudicazione al fine di agevolare l'adozione delle misure.

15.1.2.Qualora la causa di esclusione si sia verificata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta l'operatore economico interessato: Comunica – prima dell'aggiudicazione:

15.1.2.1.La causa di esclusione verificatasi;

15.1.2.2.L'avvenuta adozione delle misure di cui al comma 2 dell'art. 97 con puntuale dettaglio delle stesse;

15.1.2.3.Sono considerate misure sufficienti:

15.1.2.3.1. il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito,

15.1.2.3.2.la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative

15.1.2.3.3.la dimostrazione di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

15.1.2.4.Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

15.1.2.5.Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

15.1.3.<u>In nessun caso lo svolgimento della procedura può determinare dilazione dell'aggiudicazione.</u>

15.1.4.<u>In caso di esclusione verrà rideterminato il punteggio delle offerte tecniche.</u>

15.2.**Self cleaning nel caso di raggruppamenti, consorzi contratti di rete.**

15.2.1.Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima del termine per la presentazione dell'offerta:

15.2.1.1.la comunicazione relativa alla causa di esclusione deve essere "contestuale alla presentazione dell'offerta anche mediante compilazione della pertinente sezione del DGUE. **<u>Non è ammesso soccorso istruttorio. rimane ferma la facoltà di valutare la condotta a norma dell'art. 98 del codice.</u>**

15.2.1.2.La comunicazione chiarisce se le misure di cui al comma 2 dell'art. 96 sono state adottate (con relativa specificazione delle stesse) ovvero se saranno adottate prima dell'aggiudicazione.

15.2.2.Qualora la causa di esclusione si sia verificata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta l'operatore economico interessato Comunica – prima dell'aggiudicazione –

15.2.2.1.La causa di esclusione verificatasi;

15.2.2.2.L'avvenuta adozione delle misure di cui al comma 2 dell'art. 97 con puntuale dettaglio delle stesse;

15.2.3.**<u>In nessun caso lo svolgimento della procedura può determinare dilazione dell'aggiudicazione.</u>**

15.3.In ogni caso le misure di Self cleaning non possono comportare una modificazione sostanziale dell'offerta.

15.4.Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

16.Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

16.1. La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica se prevista ed offerta economica) deve essere effettuata tramite la PAD; le guide per l'utilizzo della piattaforma sono accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

16.2. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

16.3. Non sono accettate offerte alternative.

16.4. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

16.5. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine **all'assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di presentazione dell'istanza priva della prova del pagamento dell'imposta di bollo, si procederà alla conseguente segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

17. Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione ed i relativi punteggi sono indicati nell'atto denominato "criteri di valutazione dell'offerta".

18. Contenuto della Documentazione amministrativa

Nella "Documentazione amministrativa" in piattaforma dovrà essere caricata:

18.1. **domanda di partecipazione,** recante:

- 18.1.1. indicazione della volontà di partecipare alla procedura;
- 18.1.2. l'indicazione volontà di presentare offerta in forma sia singola che associata o in più forme associative a norma dell'art. 68 c. 14 del Codice;
- 18.1.3. **per i consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. b) e c) del Codice** l'indicazione degli operatori per i quali gli stessi partecipano, i quali ultimi, come il consorzio stesso, devono essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti economico professionali (SOA) di cui all'art. 100 c. 4 e rendere in sede di gara le relative dichiarazioni;
- 18.1.4. **per i consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. d) del Codice** l'indicazione degli operatori per i quali gli stessi partecipano, i quali ultimi, come il consorzio stesso, devono essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice nonché, per le sole consorziate indicate, dei requisiti economico professionali (SOA) di cui all'art. 100 c. 4 come specificati nel bando di gara e rendere le relative dichiarazioni;
- 18.1.5. **i consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. d) del Codice che eseguono in proprio le prestazioni** devono essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti economico professionali (SOA) di cui all'art. 100 c. 4, come specificati nel bando di gara e rendere le relative dichiarazioni;
- 18.1.6. **per raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – GEIE – imprese aderenti al contratto di rete**
  - 18.1.6.1. le indicazioni sulla struttura, i requisiti tecnici e le quote di esecuzione delle prestazioni nei limiti della qualificazione posseduta;

18.1.6.2. le dichiarazioni di impegno richieste dalla vigente normativa e dal presente disciplinare;

Sottoscrizione della domanda

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10/02/2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10/02/2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è unica e deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

18.2. **Attestazione SOA:** scansione dell'attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui all'allegato II.12 del codice regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alle categorie e classifiche di cui al punto 3.5 del bando.

18.3. **Garanzia provvisoria:** la busta dovrà contenere la garanzia provvisoria nei modi e forme di cui al punto 10 del presente disciplinare**;**

18.4. **Pagamento Contributo Autorità:** dovrà essere inserita l'attestazione di avvenuto versamento del contributo di cui al punto 11 del presente disciplinare**;**

18.5. **Contenuto** della busta A in sintesi:

18.5.1. Modello - A Istanza di partecipazione;

18.5.2. DGUE dell'operatore economico;

18.5.3. DGUE imprese consorziate ed ausiliarie (se presenti);

18.5.4. **In caso di avvalimento premiale**, soltanto qualora l'ausiliario partecipi in proprio alla gara, dovrà essere inserita all'interno della documentazione amministrativa afferente all'offerta di questo ultimo la documentazione attestante e comprovante la non riconducibilità dell'offerta dell'ausiliario e dell'ausiliato ad un unico centro decisionale;

18.5.5. Atto costitutivo RTI se già costituito (se presente);

18.5.6. Atto costitutivo consorzio (se presente);

18.5.7. Garanzia provvisoria;
18.5.8.Modello B – Altre dichiarazioni integrative;
18.5.9.Modello C - dichiarazioni operatore economico consorziato – ausiliario (se presenti);
18.5.10.SOA;
18.5.11.Ricevuta pagamento contributo Autorità.

19.Requisiti soggettivi:

Unitamente alla documentazione amministrativa di cui al punto precedente dovranno essere prodotte pena l'esclusione (salva applicazione del soccorso istruttorio) le seguenti dichiarazioni/informazioni e documenti:

19.1.**Quanto agli artt. 94 e 95 del codice**: rese dal legale rappresentante degli operatori economici singoli o associati che eseguono i lavori eventualmente anche per conto dei soggetti di cui all'art. 94 c. 3 ovvero anche autonomamente da questi ultimi.

19.2.**Nel caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b) c) e d) a norma dell'art. 67 c. 3** i requisiti soggettivi devono essere attestati oltre che dal consorzio anche dalle consorziate esecutrici.

19.3.**dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14:**

19.3.1. il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, co. 4 e 5, del d.lgs. n. 14/2019

19.3.2.Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Nota Bene: L'operatore economico ha l'onere di comunicare la sussistenza dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione a norma dell'art. 96 comma 14 del codice precisando elementi cronologici e fattispecie di reato accertata sanzione erogata – ove non menzionati nel fascicolo elettronico. La mancata comunicazione o la non veridicità di questa non costituisce causa automatica di esclusione ma può essere valutata a norma dell'art. 98 c. 4 del Codice. Non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al punto precedente In caso di condanne per le quali per le quali non sia intervenuta la depenalizzazione del reato – la riabilitazione del reo – la dichiarazione di estinzione del reato o della pena accessoria ex art. 179 c.p. – la revoca della condanna.
La stazione appaltante si riserva di ammettere previa valutazione delle condizioni esimenti di cui ai commi 2,3,4,5,6 dell'art. 96 del Codice.

19.4.**Iscrizione alla White List**: **non obbligatoria** ai fini della partecipazione. L'offerente indica la Prefettura di iscrizione.
Nel caso l'iscrizione (o la richiesta di rinnovo qualora l'iscrizione sia scaduta) non sia ancora intervenuta con l'inserimento dell'operatore economico nell'elenco prefettizio, l'offerente indica gli estremi della domanda (o della richiesta di rinnovo) avente data certa antecedente al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Qualora l'offerente abbia idoneità plurisoggettiva l'iscrizione è indicata per tutti gli operatori che intervengono nell'esecuzione del contratto.

19.5.**Altre dichiarazioni: *Vedi modello B (e C);***
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- dichiara di partecipare in più di una forma, ed in caso positivo attesta che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, specificandone le ragioni;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'all. I.01 del Codice (vedi Articolo 16 quater del decreto legge 76/20);
- con riferimento agli artt. 57 e 102 (nonché all'allegato I.3) il concorrente dichiara quanto indicato al successivo punto 15.2 del presente disciplinare;
- se del caso, estremi di iscrizione alla White List;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente Committente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, come previsto all'35 co. 5 bis del Codice, così come modificato e integrato dal Dlgs 31/12/2024, n. 209;
- con riferimento al trattamento dei dati personali, di esprimere il proprio consenso in merito all'applicazione dell'art. 36 del Codice, consapevole che l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica – se presente - e offerta economica), sarà resa disponibile agli altri concorrenti (da ultimo parere del Consiglio di Stato n. 61/2026), in ogni caso nei limiti di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di essere edotto in ordine agli obblighi derivanti dal patto di integrità;
- Di non aver utilizzato sistemi di intelligenza artificiale;

Oppure

- Di aver utilizzato sistemi di intelligenza artificiale, e garantisce che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione si impegna ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

20.Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva

20.1.**Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

20.1.1.la busta amministrativa deve contenere (vedi Istanza di partecipazione):

20.1.1.1.dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;

20.1.1.2.nel caso di consorzio stabile, nel caso di mancata indicazione delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

20.1.1.3.atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

20.1.2.A norma dell'art. 67 c. 3 del Codice, i requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del Codice devono essere posseduti dalle imprese esecutrici pertanto tutti gli operatori

economici consorziati indicati dal consorzio dovranno rendere le dichiarazioni inerenti il possesso di questi. E' comunque ammesso soccorso istruttorio.

20.1.3. La partecipazione del consorziato indicato dal consorzio alla gara in qualsiasi altra forma può comportare l'esclusione sia del consorzio che della consorziata sempre che nel caso sussistano i presupposti di cui all'art. 95 comma 1 lett. d). Rimane ferma la facoltà di attivare le procedure di cui all'art. 97 del Codice.

20.2. **Per i raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – GEIE tra operatori che realizzano i lavori:**

20.2.1. **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti – a pena di esclusione:**

20.2.1.1. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;

20.2.1.2. **indicazione della qualificazione posseduta relativamente alle lavorazioni da assumere complessivamente;**

20.2.1.3. **indicazione delle quote di esecuzione delle prestazioni** dedotte in contratto che il singolo operatore si impegna ad eseguire liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12.

20.2.2. **Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

20.2.2.1. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale rappresentante/capogruppo.

20.2.2.2. dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati coerenti (e comunque non superiori) con la quota di requisiti dichiarata secondo le indicazioni del bando e del presente disciplinare.

20.2.3. **Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:** *vedi Istanza di partecipazione.*

20.2.3.1. **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

20.2.3.2. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/rappresentante;

20.2.3.3. l'impegno, a conferire detto mandato in caso di aggiudicazione, e ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

20.2.3.4. **indicazione della qualificazione posseduta relativamente alle lavorazioni da assumere complessivamente;**

20.2.3.5. **indicazione delle quote di esecuzione delle prestazioni** dedotte in contratto che il singolo operatore si impegna ad eseguire liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12.

20.2.3.6. l'impegno ad eseguire le parti di lavorazioni comprese nelle quote di esecuzione dichiarate ai sensi del punto precedente.

20.3. **Nel caso di contratto di rete:** Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve essere espressamente indicata nel contratto di rete come scopo strategico incluso nel programma comune.

20.4. **Per le aggregazioni di retisti:**

20.4.1. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20.4.2. **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20.4.3. **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,** partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo e pertanto:

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  c) le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

21. Contenuto dell'offerta tecnica

L'operatore economico inserisce nella PAD a pena di esclusione

- una relazione illustrativa di max 30 facciate A4, suddivisa nei capitoli relativi alle migliorie proposte,
- un unico computo metrico NON ESTIMATIVO come risultante dall'offerta tecnica e recante tutte le voci indicate nel computo metrico estimativo allegato all'offerta economica

Possono essere prodotti eventuali ulteriori documenti inerenti il progetto della miscela utilizzata, schede tecniche materiali prescelti, disegni illustrativi migliorie proposte

In caso di avvalimento premiale inserisce altresì copia del contratto di avvalimento recante la dettagliata indicazione dei mezzi, strumenti, personale ecc. messo a disposizione e gli elementi necessari a definire l'onerosità del contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore**;** nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici.

I documenti, comunque formati nell'"Offerta tecnica", costituiranno per l'Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto.

La documentazione appartenente all'offerta tecnica non dovrà recare – pena l'esclusione – elementi idonei ad identificare i contenuti dell'offerta economica.

21.1. **Sistema attribuzione dei punteggi:** vedasi quanto riportato nel documento denominato "criteri di valutazione dell'offerta".

21.2.**Soglia minima di sbarramento**: vedasi quanto riportato nel documento denominato "criteri di valutazione dell'offerta".

21.3.**Riparametrazione**: vedasi quanto riportato nel documento denominato "criteri di valutazione dell'offerta".

22. Contenuto dell'Offerta economica

22.1.L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo modalità previste dalla PAD. L'offerta economica deve contenere a pena di esclusione:

22.1.1.**L'indicazione del ribasso percentuale** da applicarsi all'importo complessivo posto a base di gara (inclusivo del costo della manodopera come stimato dalla Stazione Appaltante). Saranno considerati fino ad un massimo di 5 decimali;

22.1.2. L'indicazione dei **costi per la sicurezza aziendali**;

22.1.3.L'indicazione del **costo complessivo della manodopera**;

22.1.4.**Il computo metrico estimativo** recante le stesse voci di quello non estimativo contenuto nella busta tecnica (C.d.S. sentenza 5959/2021).

La Stazione Appaltante, nell'ipotesi in cui il miglior offerente dichiari un importo dei costi della manodopera inferiore, verifica che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del Codice (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verifica di cui all'art. 110.
L'offerta economica è firmata secondo le modalità di cui al precedente art. 18; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.

22.2.**Sistema di attribuzione del punteggio:** vedasi quanto riportato nel documento denominato "criteri di valutazione dell'offerta".
Con riferimento ai criteri n. 11-12 e 13 – certificazioni:
- in caso di partecipazione di RTI o consorzi ordinari qualora non tutti gli offerenti posseggano la certificazione richiesta il punteggio verrà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione di ciascuna impresa/operatore economico del RTI o consorzio;
- in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice verrà attribuito il punteggio senza frazionamenti solo se tutti gli operatori economici che intervengono nell'esecuzione delle prestazioni (consorzio e/o consorziata/e esecutrice/i) sono in possesso della certificazione richiesta.

23.Procedura di aggiudicazione

23.1.Operazioni di gara: **saranno svolte avvalendosi della PAD.**

23.1.1. **Verifica della documentazione amministrativa.** Il seggio di gara procede:

23.1.1.1.a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad attivare la procedura del soccorso istruttorio;

23.1.1.2.a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 65 c. 1 lett. b) c) e d), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ovvero verificare che la partecipazione del consorziato non determini la fattispecie di cui all'art. 95 c. 1 lett. d del Codice;

23.1.1.3.a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti ovvero verificare che la partecipazione del consorziato non determini la fattispecie di cui all'art. 95 c. 1 lett. d) del Codice;

23.1.1.4.a richiedere le eventuali integrazioni nel termine all'uopo assegnato.

23.1.2. **Nel caso di attivazione del soccorso istruttorio:** la seduta sarà sospesa per consentire le integrazioni che dovranno pervenire a pena di esclusione nel termine indicato.

23.1.3. **Apertura offerte tecniche:** La commissione disporrà l'apertura delle buste recanti l'offerta tecnica al fine di procedere all'assegnazione del punteggio.

23.1.4. **Apertura offerte economiche.** Il seggio di gara procederà successivamente tramite la PAD:

23.1.4.1. all'effettuazione delle eventuali esclusioni conseguenti all'esito negativo delle procedure di self cleaning di cui agli artt. 96 e 97 del Codice;

23.1.4.2. all'apertura delle buste recanti l'offerta economica;

23.1.4.3. alla formazione della graduatoria provvisoria;

23.1.5.**verifica della congruità** Il seggio di gara procederà a rimettere gli atti al RUP in merito all'eventuale sussistenza dei presupposti per la verifica di cui all'art. 110 del Codice anche con riferimento alla verifica che i costi della manodopera indicati dall'O.E. primo in graduatoria di gara non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del Codice; oppure qualora il CNLL sia differente accertare l'equivalenza delle tutele giuridiche ed economiche avuto riguardo ai criteri e parametri di cui agli artt. 3, 4 e 5 dell'allegato I.01. Negli accertamenti della sostenibilità complessiva dell'offerta la Stazione Appaltante può ricorrere ai principali motori e modelli di intelligenza artificiale per acquisire strumenti di consultazione, ricerca e supporto alle decisioni.

23.1.6. **Proposta di aggiudicazione:** Il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione.

Conclusa la comprova dei requisiti autocertificati in sede di offerta, la Stazione Appaltante adotterà la determinazione di aggiudicazione dell'appalto.
Nel caso si rendesse necessaria l'acquisizione di documentazione non presente sul FVOE, l'ufficio Stazione Unica Appaltante, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della richiesta, procederà all'adozione del provvedimento di aggiudicazione e alla successiva stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva.
Nel caso di negativo riscontro successivo alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione committente recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. In ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo.

24.**Accesso agli Atti**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione
Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi
I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.
L'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica – se presente - e offerta economica) sarà resa integralmente disponibile agli altri concorrenti (da ultimo parere del Consiglio di Stato n. 61/2026).

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile della fase di affidamento al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di Parma nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, l'ostensione delle offerte dei primi cinque classificati è sospesa.
Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

25 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Parma rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

26 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamento UE in materia di protezione dei dati personali esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Funzionario di Elevata Qualificazione
della Stazione Unica Appaltante
dott.ssa Giordana Pinardi
(documento firmato digitalmente)